

Associazione Viandanti • Rete dei Viandanti

Convegno

UN BUON PASTORE

Per un nuovo ministero ordinato

Bologna 30 settembre - 1° ottobre 2023

PROSPETTIVE CANONISTICHE

Donata Horak¹

Fino a non molto tempo fa, avrei impostato la riflessione seguendo alla lettera quanto suggerito dal sottotitolo che mi è stato proposto: quali possibilità inutilizzate, quali modifiche necessarie. Il CIC che vede la luce nel 1983, ormai 40 anni fa, ha infatti recepito la riforma conciliare in molte norme e istituti, e soprattutto nell'impianto sistematico (basti pensare che il codice precedente era stagiato sulla tripartizione Persone-Cose-Azioni risalente alle Istituzioni di Giustiniano, mentre il codice attuale è sistematizzato intorno alla teologia del battesimo e ai *tria munera*). Mi sono sempre impegnata a valorizzare gli aspetti innovativi del diritto postconciliare, per promuoverne la ricezione e favorire i processi di riforma. Ho spesso affermato convintamente che, se il CIC fosse stato ALMENO applicato alla lettera, avremmo avuto una Chiesa molto più fedele al dettato conciliare, molto più dinamica e sinodale.

Occorre però ammettere, a 40 anni di distanza, che il codice ha incontrato più resistenza che accoglienza. La sorda resistenza agli aspetti riformatori del codice è paragonabile a quella che hanno incontrato i documenti conciliari e l'evento stesso del Concilio. La doppia ermeneutica della continuità/aggiornamento, da un lato, e della riforma, dall'altro, sono convissute, e ciò è stato possibile perché purtroppo i testi elaborati negli anni '60 del secolo scorso erano arrivati a una formulazione che evidentemente era il massimo possibile in quel momento storico, ma poi si sono cristallizzati. Il Concilio, da "evento/processo", è stato ridotto ai suoi documenti, da vagliare e commentare con acribia; così come sono formulati, i testi hanno permesso a conservatori e progressisti di appoggiarsi su singole frasi, espressioni, o scelte che avrebbero dovuto essere interpretate all'interno del processo riformatore che dal Concilio prendeva l'abbrivio, e invece sono rimaste fissate alla lettera. Emblematica di questa doppia ermeneutica è stata la pretesa della doppia liturgia: l'idea che accanto alla riforma conciliare potesse senza contraddizione continuare ad esistere una liturgia rispondente a un paradigma ecclesiologicalo che il concilio aveva voluto superare.

L'idea, fintamente inclusiva, di poter procedere per accumulo ha di fatto paralizzato la riforma. L'ermeneutica del codice ha subito la stessa sorte: il suo impianto sistematico è davvero conciliare, e non mancano al suo interno norme innovative – molte delle quali rimaste sulla carta. Tuttavia, accanto a queste, il codice ospita ancora molte norme prese

¹ Docente di diritto canonico presso lo Studio Teologico Alberoni (affiliato alla Pontificia Università Angelicum) di Piacenza e alla Scuola diocesana di Formazione Teologica di Piacenza. È socia ordinaria e segretaria del Coordinamento delle Teologhe Italiane (CTI). Tra le sue ultime pubblicazioni: *Le istituzioni ecclesiali alla prova del genere* (con Andrea Grillo), San Paolo 2019; *Ora i miei occhi ti vedono. Giustizia riparativa: itinerari biblici e mediazione umanistica*, Effatà Editrice 2023.

dal passato, persino nella loro formulazione linguistica. Sono innumerevoli i canoni che ancora chiamano “sudditi” i fedeli e le fedeli, in aperta contraddizione con l’ecclesiologia di comunione che vorrebbe informare il codice.

Tutte queste resistenze sono state possibili perché lo strumento era già inadeguato 40 anni fa. Lo strumento “codice”, innanzitutto: per 1917 anni la Chiesa ha vissuto senza un codice di diritto canonico, oggi si pensa che il diritto canonico sia il codice. Questo è un vero tradimento della Tradizione! La codificazione è stata una operazione formidabile, e forse necessaria [non dimentichiamo che prima del codice del 1917 era ancora in vigore il Corpus iuris canonici!]; però la codificazione ha cambiato, per non dire falsato, il rapporto della Chiesa con il suo diritto, segnando una profonda separazione tra diritto e teologia, da un lato, e tra diritto e discernimento comunitario, dall’altro. Si è assunto un atteggiamento supino e passivo nei confronti del diritto, assunto come un corpo estraneo, un esoscheletro che dà forma e sostiene le relazioni ecclesiali, dotato di vita propria e autonoma rispetto alla vita stessa delle chiese. Lo strumento “codice” era l’unica via di riforma del diritto dopo il Concilio Vaticano II? Forse è mancato il coraggio di uscire da uno schema, peraltro recente e non tradizionale.

In secondo luogo, se entriamo nel contenuto categoriale del codice, - e questo è il secondo motivo di inadeguatezza - dobbiamo constatare che coesistono nel CIC due paradigmi incompatibili.

Vogliamo mettere in luce questa doppiezza e alcune di queste incongruenze logiche per quel che riguarda il tema del ministero, e lo facciamo mettendo a fuoco alcuni punti di attrito, quasi delle faglie di scontro tra i due paradigmi: 1. la dichiarazione di uguaglianza e la persistenza della *societas inaequalis*; 2. i *tria munera* e le *duo potestates*; 3. la sinodalità e la monarchia assoluta.

Il ministero è crocevia di queste contraddizioni e tensioni: sempre più fragile, viene puntellato da patriarcato (riserva maschile), autoritarismo (*potestas ordinis* che diventa esclusività del potere, che assorbe ogni ufficio) e sacralizzazione (uso della categoria “sacerdozio” per arrivare a dividere persino i chierici tra loro). Questo mix (patriarcato, autoritarismo, sacralizzazione) genera il clericalismo.

1. Principio di uguaglianza Vs Societas inaequalis

Il codice del 1983 reca due enormi novità: 1. per la prima volta nella storia, i christifideles hanno uno statuto comune, diritti e doveri fondamentali a prescindere dal loro status; 2. per la prima volta nella storia, all’interno di questo statuto, un canone enuncia il principio di uguaglianza.

Lo statuto comune dei fedeli inizia con la dichiarazione del principio di uguaglianza:

Can. 208 - Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, *secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno*.

Fiumi d’inchiostro sono stati versati per addomesticare il principio di uguaglianza, facendo leva sull’inciso che introduce la distinzione di condizione e compiti. Non solo di compiti (che potrebbe fare riferimento a scelte di vita libere, assunzione di uffici in base alle proprie competenze), ma anche “condizioni”, che potrebbero essere intese come

condizioni naturali, ontologiche (per esempio, essere donna o essere uomo) che giustificano la diversità di trattamento e di possibilità di scelte di vita senza intaccare il principio astratto di uguaglianza. Il can 208, da un lato, è davvero una norma rivoluzionaria, un inedito nella storia; d'altro lato, nella sua formulazione contiene una valvola di sicurezza, che permette – se interpretata in una prospettiva di disuguaglianza ontologica - di depotenziarne la novità.

Se passiamo dallo statuto comune dei/delle *christifideles* ai diritti-doveri specifici dei chierici, non si può non rilevare come la disciplina del ministero ne sottolinei la distinzione, per non dire la superiorità, secondo il modello dei “*duo genera christianorum*”. Le norme che disciplinano la vita del presbitero sono stagliate sui consigli evangelici, a indicare il modello della vita religiosa come ideale anche per il presbitero secolare; si ribadiscono diversi diritti-doveri fondamentali, alcuni dei quali coincidenti con lo statuto dei fedeli, ma... c'è sempre un “di più”.

<p>Can. 212 - §1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.</p>	<p>Can. 273 - I chierici sono tenuti per <i>un obbligo speciale</i> a prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario.</p>
<p>Can. 210 - Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.</p>	<p>Can. 276 - §1. Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti <i>in modo peculiare</i> a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo.</p>

Can. 277 - §1. I chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono *aderire più facilmente a Cristo* con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi *più liberamente* al servizio di Dio e degli uomini.

Più da vicino, più liberamente... più santamente!

Questa disuguaglianza, retaggio di una società fondata su diritti di nascita, di lignaggio, di status ontologico o sacrale, a prescindere dalla libertà di autodeterminazione del soggetto, ha la sua radice e il suo presidio nel patriarcato. La distinzione ontologica delle sorti di chi alla nascita si presenta con caratteristiche fisiche maschili o femminili è la condizione di conservazione della *societas inaequalis*. La riserva maschile del ministero nei decenni è stata sempre più presidiata, come dimostra l'evoluzione della gravità del delitto di tentata ordinazione di una donna, che in seguito alla riforma introdotta con decreto della Congregazione per la dottrina della fede nel 2007², viene ascritta tra i delitti

² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, DECRETO GENERALE *circa il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna*.

gravissimi colpiti dalla peggiore pena riservata alla Sede apostolica. La riforma è recepita nel nuovo Libro VI³ del codice:

Can. 1379 - Chi, oltre ai casi del can. 1378, simula l'amministrazione di un sacramento, sia punito con giusta pena".	Can. 1379, § 3ⁿ . Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella scomunica <i>latae sententiae</i> riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale.
--	---

Se la riserva maschile dei ministeri ordinati viene sempre più difesa ed enfatizzata, una recente riforma⁴ toglie la riserva maschile dai ministeri istituiti, fondati sul battesimo.

can. 230, §1 - I laici di sesso maschile che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa.	can. 230, §1.ⁿ I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa.
---	--

2. Tria munera vs duo potestates

L'impianto sistematico del codice si basa sui *tria munera* (evidente nei libri III e IV, dedicati rispettivamente al *munus docendi* e al *munus sanctificandi*), mentre il *munus*

La Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 30, Codice di Diritto Canonico), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato:

“Fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica.

Se colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna o se la donna che avrà attentato di ricevere l'ordine sacro, è un fedele soggetto al *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione resta riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1423, *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*).

Il presente decreto entra immediatamente in vigore dal momento della sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*”.

³ Con la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 è stato completamente riscritto il Libro VI “Le sanzioni nella Chiesa”; in particolare, vengono rafforzate le norme a tutela della vita, la dignità e la libertà dell'uomo, con l'introduzione di diverse fattispecie riconducibili agli abusi sessuali, spirituali e psicologici nei confronti dei minori o degli adulti fragili; si rafforza il dovere dei vescovi di intraprendere l'azione penale; vengono razionalizzate diverse fattispecie. In questo contesto, viene riformulato il can. 1379, che nella sua versione originale prevedeva: “Chi, oltre ai casi del can. 1378 [assoluzione del complice, tentata celebrazione dell'eucaristia o tentata assoluzione sacramentale da parte di chi non è sacerdote], simula l'amministrazione di un sacramento, sia punito con giusta pena”. Il canone novellato è più articolato, include i casi del precedente can. 1378, e al §3 recepisce la riforma voluta nel 2007 dalla Congregazione per la dottrina della fede.

⁴ Papa FRANCESCO, Lettera apostolica *Spiritus Domini*, 10 gennaio 2021.

regendi è diffuso tra i restanti libri che si occupano di costituzione gerarchica, governo, amministrazione, diritto penale e diritto processuale).

Definizione di *christifidelis*:

Can. 204 - §1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

Un popolo di re, profeti e sacerdoti, ciascuno con il suo compito e la sua vocazione: in quest'ottica, i ministeri, i poteri e gli uffici avrebbero potuto riconfigurarsi in forme e strutture più docili alle esigenze dello Spirito. La riscoperta del *munus sanctificandi*, proprio di ciascun e ciascuna fedele, comporterebbe una teologia dei ministeri che ad oggi non ha ancora dipanato in modo soddisfacente il nodo del rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Il *munus docendi* attribuito a ogni persona battezzata comporterebbe lo sviluppo di procedure e organismi per far sì che il magistero scaturisca dal discernimento del popolo di Dio, assistito dallo Spirito e dotato di *sensus fidei* (LG 12). Ma è nell'ambito del *munus regendi* che è ancora più evidente la coesistenza di due paradigmi ecclesiologici e la resistenza a recepire la riscoperta di una chiesa-popolo di Dio, nella quale ciascun fedele è "re", economo e dispensatore dei beni della salvezza, responsabile del governo e della edificazione della Chiesa.

La dottrina canonistica ha tentato di innestare i *tria munera* nello schema precedente delle due potestà, con *canonica*. È grave non riconoscere i sacramenti dell'IC come fondamento dell'abilità ad esercitare il potere di giurisdizione. Come se chi non è ordinato avesse un potere meramente funzionale, un potere mondano.

Contraddizioni del codice:

Can. 129 - §1. Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.

§2. **Nell'esercizio** della medesima potestà, i fedeli laici possono **cooperare** a norma del diritto.

Can. 228 - §1. I laici che risultano idonei sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.

§2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.

Can. 274 - §1. Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico.

Gli esempi riportati dimostrano le contraddizioni e le questioni non risolte durante la redazione del codice. Sebbene vi siano uffici che comportano la piena titolarità del potere (per esempio, quello di giudice), una parte della dottrina canonistica continua a negare la titolarità della *potestas* in capo alle persone non ordinate.

Questa impostazione ha ovviamente una forte ripercussione sullo sviluppo della ministerialità e sulla possibilità di operare un discernimento comunitario sui ministeri che lo Spirito suscita.

Prendiamo, ad es., il can 517, §2.:

Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca *un sacerdote* il quale, *con la potestà e le facoltà di parroco*, sia il moderatore della cura pastorale.

Da un lato il canone 517 apre la possibilità di un ministero di direzione della comunità; d'altro lato, anche questa norma contiene una formula che la depotenzia: la potestà del parroco appartiene esclusivamente a un ministro che sia sacerdote. Il *munus regendi* di un popolo sacerdotale non può svilupparsi nè esprimersi con autonomia e piena assunzione di responsabilità. Il popolo di Dio è sempre sotto tutela, comunque mai pienamente titolare della *potestas* connessa a funzioni di dirigenza.

C'è di più: perfino tra i ministri ordinati assistiamo alla progressiva marginalizzazione ed esclusione dei diaconi dal potere, dalla capacità di agire in persona Christi Capitis.

Il 26 ottobre 2009 Papa Benedetto XVI promulgava la lettera apostolica in forma di "motu proprio" *Omnium in mentem*, che ha portato alla riformulazione dei canoni 1008-1009 del CIC.

<p>Can. 1008 – Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo <u>nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado</u>, le funzioni di insegnare, santificare e governare.</p>	<p>Can. 1008ⁿ- Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio.</p>
<p>Can. 1009 - §1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. §2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratrice, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.</p>	<p>Can. 1009ⁿ - §1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. §2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratrice, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi. §3.ⁿ Coloro che sono costituiti nell'ordine <u>dell'episcopato o del presbiterato</u> ricevono la missione e la facoltà di agire <u>nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece</u> vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.</p>

Nella formulazione originaria dei cann. 1008-1009, l'accento veniva posto sulla unità del sacramento dell'ordine, che abilita vescovi, presbiteri e diaconi all'esercizio dei *tria munera* “*in persona Christi Capitis*”; la *ratio* delle norme in questione si ritrova soprattutto nell'esigenza di chiarire la differenza tra sacerdozio comune di tutti i *christifideles* (abilitati all'esercizio dei *tria munera*) e il sacerdozio di coloro che ricevono il sacramento dell'ordine a servizio del popolo di Dio (abilitati ad agire *in persona Christi Capitis*).

Nello stesso senso, il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) nella sua prima stesura del 1992 non faceva alcuna distinzione tra i gradi del sacramento dell'ordine, in merito all'abilitazione ad agire nella persona di Cristo Capo.

È tra il 1992 e il 1997 che cambia la sensibilità. Si fa strada una interpretazione che enfatizza l'inciso di LG 29 dove si dice che i diaconi sono ordinati “non per il sacerdozio, ma per il servizio”, alla quale si attribuisce il senso di rimarcare una separazione netta tra i gradi sacerdotali (episcopato e presbiterato) e il diaconato.

Protagonista di questo passaggio è la Congregazione per la dottrina della fede, che ha portato alla modifica del n. 875 del CCC distinguendo vescovi e presbiteri che possono agire nella persona di Cristo Capo dai diaconi che ricevono la “*vis*” di servire il popolo di Dio, enfatizzando la distinzione tra autorità e servizio.

La riformulazione dei cann. 1008-1009 si è resa necessaria, dunque, non tanto per armonizzare il testo con *Lumen gentium*, quanto per renderlo coerente con la seconda redazione del n. 875 del CCC.

Bisogna attendere il pontificato di Benedetto XVI per vedere il compimento dell'operazione. L'attuale can. 1008 è semplificato, non afferma più che i ministri ordinati agiscono *in persona Christi Capitis*, ma che sono destinati a servire il popolo di Dio. Il can. 1009 guadagna un terzo paragrafo in cui si specifica che vescovi e presbiteri ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, mentre i diaconi vengono abilitati a servire il popolo di Dio.

- Il codice, nella sua formulazione originale, aveva creato le condizioni perché qualcosa di nuovo potesse svilupparsi in un ministero ordinato che aveva ritrovato la sua unità. Negli anni successivi è prevalso invece l'atteggiamento difensivo dei gradi sacerdotali, e della loro esclusiva titolarità del potere (*in persona Christi Capitis*) separato dal servizio (*in persona Christi Servi*). Qui c'è un problema cristologico: separare in Cristo il Capo dal Servo è un'operazione artificiosa.
- Qualcuno ha salutato la “riforma” dei cann. 1008-1009 come una facilitazione per il riconoscimento del diaconato femminile, come se aver ridotto e ben separato il diaconato dal sacerdozio ponesse al riparo dal pericolo che le future diacone possano rivendicare gli altri gradi del sacramento dell'ordine. Tale lettura tradisce la debolezza non tanto del diaconato, quanto proprio dei gradi sacerdotali, che in quest'ottica avrebbero bisogno di essere difesi e salvaguardati. Non è con questo atteggiamento che potremo affrontare il nodo della teologia del ministero. Le riforme che lo Spirito suggerisce non deprivano nessuno: ci vuole coraggio, docilità e apertura. In questo momento storico, l'introduzione del diaconato femminile

costituirebbe quell'elemento di rigenerazione per tutto il ministero nel suo insieme, nelle differenze dei suoi diversi gradi.

2. Sinodalità vs monarchia

Anziché puntellare e difendere i ministeri con questo atteggiamento timoroso, dovremmo con coraggio ripensare il senso della gerarchia in una chiesa tutta ministeriale.

Come intendere il principio gerarchico?

Riprendiamo il canone 204, di cui abbiamo letto il §1. Prosegue così nel secondo:

§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.

È il principio della comunione gerarchica. La comunione e la collegialità episcopale, grande acquisizione del Concilio, hanno avuto una parziale attuazione. La collegialità è più affettiva che effettiva, perché non si è voluto dare autonomia legislativa e disciplinare peso alle Conferenze episcopali, per conservare l'autonomia del Vescovo come monarca all'interno della sua chiesa particolare.

Il Sinodo dei vescovi nasce per coadiuvare il vescovo di Roma nel governo della Chiesa universale, cioè nell'esercizio del suo potere primaziale. Benché sia espressione altissima della collegialità episcopale, ha solo una funzione consultiva.

Tutti gli organismi di partecipazione e rappresentanza del popolo di Dio sono stati pensati sul medesimo modello, a partire da una collegialità episcopale poco sviluppata. Così i consigli pastorali diocesani, che pure dovrebbero garantire la rappresentatività proporzionale di tutte le componenti del popolo di Dio, sono non obbligatori e dipendono totalmente dalla convocazione del Vescovo; inoltre, esprimono sempre solo voto consultivo su ogni materia. Lo stesso vale per i sinodi diocesani. A cascata, i consigli pastorali parrocchiali sono ancora più facoltativi e non hanno potere deliberante.

L'enfaticizzazione del valore del cosiddetto "consultivo ecclesiale" è la foglia di fico che ha mascherato la resistenza di una visione monarchica del ministero episcopale a scapito del suo esercizio congiunto.

De iure condendo?

Sinodalità effettiva, oltre monarchia e democrazia.

La democrazia non è il modello della Chiesa. La chiesa non è semplicemente una democrazia delegata. La sinodalità è molto più impegnativa rispetto alle dinamiche democratiche (ricerca del consenso, deliberazioni a maggioranza, divisioni per interessi...).

Però neanche la monarchia è evangelicamente giustificabile; dalla nostra Tradizione potremmo attingere diverse soluzioni, per esempio applicando l'antico principio *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari (deliberari) debet*.

Ciò che tocca tutti deve essere da tutti trattato, da tutti discusso, quindi tutti devono essere informati, avere voce in capitolo, in certi casi da tutti deve essere approvato. Questo principio ci permette di contemperare il principio della *major pars* con il principio della *sanior pars* (la parte che sostiene l'opinione più forte e più evangelicamente

argomentata), in una società complessa dove nella comunione esistono diversi centri di autorità che si contemperano a vicenda. Una deliberazione prevale sull'altra non perché c'è semplicemente la maggioranza, ma perché è la più evangelica, la più costruttiva nell'ottica della comunione; se un organismo si spacca tra maggioranza e minoranza, allora si coinvolge un organismo sinodale terzo, si allarga il cerchio della consultazione per poi arrivare a una deliberazione che non fa sentire nessuno sconfitto. La contrapposizione consultivo-deliberativo, troppo enfatizzata nell'attuale ordinamento dove perfino consessi di vescovi non fanno altro che dare un parere non vincolante, non appartiene alla tradizione. Il consultivo ecclesiale è al servizio della comunione, della ricezione delle riforme, e anche della deliberazione matura. In una chiesa complessa e asimmetrica, con diversi e diffusi centri di imputazione di poteri, se un sinodo non riesce a decidere a maggioranza o si divide, si dovrà ricorrere ad organismi inter-pluri-ministeriali, che portino un punto di vista più profondo; i poteri dovranno controllarsi a vicenda e ogni organismo dovrà rendere ragione delle sue scelte e deliberazioni.

Il modello è il poliedro, non la piramide: una Chiesa tutta ministeriale e asimmetrica (gerarchica in questo senso), dove in base alle competenze ed esperienze prevale la deliberazione di categorie di battezzati [non sempre gli stessi al vertice della gerarchia su tutte le materie!]; per esempio, nel discernimento sulla vita familiare prevale la deliberazione di chi vive il matrimonio, chierico o laico che sia; nel mondo del lavoro e nelle questioni sociali prevale il discernimento di chi vive una professionalità; il ministero di teologhe e teologi si esprime invece nelle questioni ecclesiali e nell'organizzare la vita pastorale in senso stretto... Il diritto della vita religiosa, così antico e così dinamico, avrebbe tanto da insegnare: cariche ad tempus, nomine su base elettiva, pratiche democratiche che non fanno venir meno la comunione...

Abolire i ministeri transeunti e quell'idea di *cursus honorum*, di scalata verso un ministero che tutti li comprende. Ogni ministero autonomo e ugualmente dignitoso, come le membra per il corpo. Il Capo è solo Cristo, tutti i ministeri sono corpo! Prospettiva ecclesiologica, non cristologica!!!

Non procedere con riforme parziali del codice, un taglia-e-cuci che dà risultati poco lineari e contraddittori.

Superare il codice unico. Avviare processi sinodali a livello continentale con l'obiettivo di riformare la disciplina ecclesiale.